



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2026

Sommario

Articolo 1	3
Finalità e ambito di applicazione del regolamento	3
Articolo 2	3
Definizione di irregolarità tributaria	3
Articolo 3	4
Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.....	4
Articolo 4	4
Modalità di verifica in caso di richiesta di nuovo provvedimento.....	4
Articolo 5	5
Modalità di verifica dei provvedimenti già rilasciati.....	5
Articolo 6	6
Norma di rinvio.....	6
Articolo 7	6
Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono esclusivamente:
 - IMU;
 - TARI;
 - Altri tributi soppressi o eventualmente introdotti dall'Ente successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui i predetti tributi siano affidati dal Comune, in gestione, in appalto o concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per la gestione ordinaria, nonché per l'accertamento e/o riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con l'Ufficio tributi del Comune e gli altri Settori interessati per dare attuazione al Regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Articolo 2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia un debito tributario, risultante da avviso di accertamento definitivo, relativo ai tributi locali di cui all'articolo 1.
2. la soglia al di sopra della quale si concretizza l'irregolarità rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è costituita dalla presenza di debiti tributari accertati e divenuti definitivi, i cui importi, comprensivi di sanzioni e interessi, siano pari o superiori complessivamente a € 2.000,00; ovvero, prescindendo dall'importo, di debiti tributari la cui definitività è decorsa da almeno 12 mesi.

3. La predetta soglia di applicabilità può essere riferita a ciascun singolo tributo ovvero alla somma dei tributi.
4. La soglia di applicabilità è valutata con riferimento a ciascun soggetto rilevante ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.
5. La rateizzazione delle pendenze tributarie, accolta dall'Ufficio, ha effetto interruttivo dell'irregolarità in costanza di pagamento del piano di rateazione. La rateizzazione ha, altresì, effetto sanante dell'irregolarità dal momento del versamento di tutte le rate previste dal piano di rateazione. A tal fine, si applica la disciplina prevista dall'articolo 19-bis del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
6. In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, l'Ufficio tributi comunica al Settore attività produttive la cessazione dell'effetto interruttivo dell'irregolarità.

Articolo 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Per soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'ente si intendono esclusivamente i soggetti che esercitano attività commerciale o produttiva di beni e servizi, che assumono la qualità di soggetti passivi o di coobbligati dei debiti tributari.
Ai fini del presente Regolamento rilevano, altresì, quei soggetti, esercenti attività commerciale o produttiva di beni e servizi, che siano succeduti, a titolo universale o particolare, nei debiti tributari del soggetto passivo o del coobbligato.
2. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive di beni e servizi che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Parimenti nel caso di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, non è consentita la permanenza in esercizio qualora dalle verifiche successive emerga una posizione di irregolarità tributaria rilevante ai fini del presente Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di verifica in caso di richiesta di nuovo provvedimento

1. All'atto della presentazione di ogni istanza per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi concernenti attività commerciali o produttive di beni e servizi, il soggetto istante allega apposita

autocertificazione della propria regolarità tributaria ovvero apposito certificato dell'Ufficio Tributi dell'Ente di data non anteriore a mesi sei.

2. In occasione della presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, non sussiste un onere di allegazione in capo al soggetto segnalante. Il Settore attività produttive, provvede entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, nell'ambito dei controlli già individuati dalla legge, a verificare lo stato di regolarità tributaria del soggetto segnalante, attraverso apposita richiesta all'Ufficio tributi dell'Ente.
3. Nel caso in cui l'istante o il segnalante sia una persona fisica che agisce per conto della propria impresa individuale, la regolarità tributaria si valuta in relazione anche alla posizione personale, non sussistendo autonomia patrimoniale tra persona fisica e impresa.
Nel caso l'istante o il segnalante sia una persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale perfetta, la regolarità tributaria è valutata esclusivamente con riferimento a detta persona giuridica.
4. In caso di regolarità tributaria autocertificata o certificata dal competente Ufficio tributi ma di data anteriore a mesi sei, il Settore attività produttive provvede a inoltrare istanza di verifica della regolarità tributaria all'Ufficio tributi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
Il competente Ufficio tributi dell'Ente procede alla verifica entro i successivi trenta giorni.
Laddove, in esito all'accertamento, sia verificata la sussistenza di irregolarità tributarie non dichiarate o la falsità di quanto autocertificato, l'Ufficio competente per materia procede all'immediata notifica della revoca del titolo.

Articolo 5 - Modalità di verifica dei provvedimenti già rilasciati

1. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza almeno annuale, il competente Ufficio tributi provvede a inviare al Settore attività produttive l'elenco dei soggetti che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento si trovano in una posizione di irregolarità tributaria.
2. Fermi restando i principi di uguaglianza e imparzialità dell'azione amministrativa e tributaria, l'elenco di cui al comma 1, in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa generale dei settori coinvolti, contiene in via prioritaria le situazioni di irregolarità tributaria di maggiore gravità, sulla base del criterio quantitativo del debito tributario e della vicinanza temporale alla maturazione dei termini di prescrizione.

3. Il Settore attività produttive sulla base dell'elenco di cui al comma 1, procede alla notifica agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni, nonché di sospensione dell'attività in caso di segnalazioni certificate di inizio attività, con assegnazione di un termine di 60 giorni per la regolarizzazione, dalla data di notifica.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Ufficio competente per materia emette e notifica il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione, entro il predetto termine di 90 giorni, l'Ufficio competente procede alla revoca delle licenze, autorizzazioni e concessioni, nonché all'inibizione dell'esercizio dell'attività in caso di segnalazioni certificate di inizio attività.
6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Articolo 6 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente e alla vigente normativa nazionale.

Articolo 7- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell'esecutività della delibera che lo approva.